



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI
FUMO
DELL' ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA
E
DELL'EMILIA ROMAGNA**



Art. 1

Premessa ed Obiettivo

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche nel nostro Paese.

La normativa vigente (art. 51 della legge 16/1/2003, n. 3, e s.m.i.) prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico o di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (I.Z.S.L.E.R.) ha disposto il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi, nessuna eccezione.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti a qualsiasi titolo in I.Z.S.L.E.R.;
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'I.Z.S.L.E.R.;
- d) coinvolgere tutti gli operatori nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art.2

Fonti normative

I riferimenti normativi per l'applicazione del divieto di fumo sono:

- legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- D.lgs 9 aprile 2008 n. 81;
- artt. 16,17 e 18 della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- art. 51, 2° comma, della legge n. 3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori", e s.m.i.;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;



- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- art. 1, commi 189-190-191, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005);
- L.R. dell'Emilia Romagna n. 17 del 27.7.2007 " Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo";
- L.R. n. 21/1984 dell'Emilia Romagna "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" così come modificato dagli artt. 51 della L.R. n. 4/2010 e 27 della L.R. n. 7/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VI/48472 del 24.2.2000 "Linee guida per la prevenzione del tabagismo in Regione Lombardia";
- L.R. della Lombardia n. 6 del 3.04.2001;
- L.R. della Lombardia n. 1 del 01.02.2012.

Art. 3

Divieto di fumo

E' vietato fumare:

- in tutti i locali chiusi che, a qualunque titolo, l'Istituto utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, compresi quelli in uso a terzi (es. mensa), e in tutti gli autoveicoli di proprietà dell' I.Z.S.L.E.R. o comunque utilizzati per conto dello stesso. Sono compresi nei locali chiusi i cunicoli interrati e aree di collegamento tra Strutture, gli ingressi, gli atri, i corridoi, le corsie, le scale, gli ascensori;
- non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'I.Z.S.L.E.R. affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato ...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa;
- nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli ingressi degli edifici.

Art. 4

Pubblicità del divieto

Presso i locali chiusi indicati all'art. 3 deve essere data adeguata pubblicità al divieto di fumo con appositi cartelli, ben visibili, recanti la scritta "vietato fumare", integrata dalle indicazioni della



relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto a cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 5

Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni

La vigilanza sull'osservanza del divieto, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni spetta:

- agli accertatori individuati dal Direttore Generale come di seguito specificato:
 - a) Dirigenti Responsabili per quanto riguarda gli ambienti delle strutture, sede e sezioni;
 - b) dipendenti dell'I.Z.S.L.E.R. per la vigilanza nelle parti comuni degli edifici non riconducibili ad un solo Dirigente Responsabile di struttura;
- agli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale e di Polizia Giudiziaria di propria iniziativa.

Art. 6

Compiti degli Agenti accertatori

L'accertamento e la contestazione delle violazioni spettano agli Agenti accertatori di cui al precedente articolo 5.

Gli Agenti accertatori dell'I.Z.S.L.E.R. esercitano le funzioni inerenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al fine dell'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare:

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile,
- b) redigono in triplice copia, il verbale di accertamento di illecito amministrativo il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi. Inseriscono nel verbale, riportandola fedelmente, la dichiarazione che il contravventore ha facoltà di far aggiungere;



c) notificano il verbale all'interessato ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano, la notifica del verbale a mezzo posta, entro 90 giorni dall'accertamento, con raccomandata con ricevuta di ritorno (L. n. 890/1982);

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando l'Ufficio Personale dell'I.Z.S.L.E.R. qualora si tratti di avere l'indirizzo di un Dipendente, Borsista ecc. ecc.).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere, inoltre, i seguenti elementi:

a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è:

- nella Regione Lombardia: il Direttore Generale dell'ASL competente per territorio;
- nella Regione Emilia Romagna: il Direttore Generale dell'Azienda USL competente per territorio;

b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;

c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981 che deve essere effettuato:

- nella Regione Lombardia: all'ASL competente per territorio;
- nella Regione Emilia Romagna: all'Azienda USL competente per territorio;

al trasgressore sono indicate le modalità di pagamento previste dalla ASL o USL competente per territorio, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;

b) una copia viene trasmessa tempestivamente all'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni che nel caso specifico è:

- nella Regione Lombardia: all'ASL competente per territorio;
- nella Regione Emilia Romagna: all'Azienda USL competente per territorio;



c) una copia viene conservata presso l'I.Z.S.L.E.R. in cui è stata accertata la violazione.

L'accertatore riceverà tutte le notizie utili alla predisposizione dell'eventuale verbale con apposita nota scritta successivamente all'approvazione del presente regolamento.

Art. 7

Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, (al quale rimanda l'art. 6 della L.R. dell'Emilia Romagna n. 17/2007) aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" salve eventuali future variazioni stabilite con legge.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Art. 8

Pagamento in misura ridotta.

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi o richiedere di essere sentito dal:

- Direttore Generale dell'ASL competente per territorio nella Regione Lombardia;
- Direttore Generale dell'Azienda USL competente per territorio nella Regione Emilia Romagna.

Art. 9

Verbale

L'Agente accertatore effettua immediatamente il rapporto dell'avvenuta sanzione, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.



In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto all' ASL, nella Regione Lombardia, e all'Azienda USL, nella Regione Emilia Romagna, competente ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti alle suddette Aziende Sanitarie, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della legge n. 689/1981, in quanto entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti dall'autorità competente, come indicata all'art. 8 comma 2, secondo la procedura di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

All'Agente accertatore verrà consegnato fac simile del verbale da utilizzare in caso di contestazione.

Art. 10

Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi per la violazione del divieto di fumo sono utilizzati dall'Azienda Sanitaria competente nel territorio per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione primaria del tabagismo e delle patologie correlate al fumo del tabacco.

Art. 11

Ruolo degli operatori sull'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che l'Istituto sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui potrebbero essere coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,



- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 12

Decorrenza.

Il regolamento entrerà in vigore il 1.4.2015 al fine di fornire le indicazioni operative necessarie agli accertatori di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5 del presente regolamento.